



Roma, 23 maggio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 45

Oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. n. 38/2026 – Decreto Fiscale -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 18-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18 - 2026

Oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. n. 38/2026 – Decreto Fiscale -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, è stata pubblicata la Legge n. 88 del 22 maggio 2026, di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica - Decreto Fiscale – di cui è stata data notizia con le Circolari della LND n. 37 del 30 marzo 2026 e n. 38 del 2 aprile 2026.

La Legge di conversione non ha introdotto particolari novità per quanto concerne il settore sportivo, per cui restano immutati i chiarimenti forniti con le citate Circolari LND nn. 37 e 38, che si richiamano integralmente, in merito alle disposizioni recate dall'art. 9 del Decreto n. 38.

Pertanto, fermo restando quanto esplicitato nelle citate Circolari n. 37 del 30 marzo e n. 38 del 2 aprile 2026, relativamente alla **non** applicazione delle ritenute alla fonte sui premi corrisposti fino al 31 dicembre 2026 ai tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive dilettantistiche, sempre che l'importo dei premi non superi complessivamente per ciascun soggetto l'importo di 300,00 euro in un anno, con il **comma 2-bis**, aggiunto all'art. 9 in sede di conversione in Legge del Decreto, **è stato modificato l'art. 25, comma 2, della Legge 13 maggio 1999, n. 133**, sostituendo, all'alinea, le parole "Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, purchè riconosciute dagli Enti di Promozione Sportiva", con le parole "**Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021**". Inoltre, alla lett. a), dello stesso comma 2 dell'art. 25 in argomento, sono soppresse le parole "dalle associazioni". Infatti, beneficiari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1 – *soggetti che fruiscono delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991* -, a seguito della modifica apportata al precedente alinea, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero di eventi non superiore a due l'anno e per un importo complessivo di euro 51.645,69, i proventi realizzati **non più soltanto dalle ASD, ma da tutti i soggetti di cui alle lett. a), b) e c), dell'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021** e, cioè, le ASD senza e con personalità giuridica di diritto privato, le SSD, le Cooperative e gli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS che esercitano come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche e sono iscritti nel RNASD.

Sono, invece, apportate dalla Legge di conversione novità per quanto riguarda alcune delle altre disposizioni recate dal D. L. n. 38/2026.

L'art. 1 – Operazioni permutative – è stato sostituito dal seguente:

Art. 1. (Trattamento IVA delle operazioni di permuta e delle dazioni di pagamento)

1. All'art. 13, comma 2, del DPR n. 633, del 26 ottobre 1972, la lett. d), è sostituita dalla seguente:

"d) – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 11, dal valore monetario dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'art. 1, comma 138, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina alla data

del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata. **3.** I commi 138 e 139 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.

4. All'art. 37, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di IVA, di cui al Decreto Legislativo 19 gennaio 2025, n. 190, la lett. d), è sostituita dalla seguente: "d) – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 11, dal valore monetario dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni".

Si riporta, per una migliore cognizione, la disposizione dell'art. 13, commi 1 e 2, del DPR n. 633/1972, oggetto di modifica:

Comma 1 – La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore.....

Comma 2 (modificato) – Agli effetti del comma 1, i corrispettivi sono costituiti:

a), b), c).....omissis....

d) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 11, dal valore monetario dei beni e servizi, che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Come chiarito con la Circolare della LND n. 31 del 9 febbraio 2026 – Nuova disciplina del calcolo dell'IVA nelle operazioni permutative – *che si richiama nell'intero contenuto*, i commi 138 e 139 della Legge di Bilancio 2026, n. 199, del 30 dicembre 2025, hanno modificato la precedente disciplina IVA delle operazioni permutative, nelle quali la base imponibile IVA **era** determinata dal valore normale, inteso come il prezzo che il bene o servizio ceduto avrebbe avuto se ceduto o prestato in condizioni di libera concorrenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, i commi 138 e 139 dell'art. 1 della Legge n. 199/2025, modificando l'art. 13 del DPR n. 633/1972, dispongono che la base imponibile IVA nelle operazioni permutative è calcolata non più sul valore normale dei beni e servizi ricevuti, ma sul costo sostenuto per la produzione del bene o del servizio dal cedente o dal prestatore.

Pertanto, la nuova base imponibile IVA è costituita dai costi diretti e dai costi indiretti allocati al bene o servizio ceduti, eliminando o riducendo la discrezionalità nella stima del valore normale e allineando la disciplina nazionale alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE, garantendo trasparenza e certezza nelle operazioni in argomento.

Le difficoltà interpretative della nuova disciplina sono state recepite, tuttavia, dal legislatore che in sede di conversione in Legge del D. L. n. 38/2026, con l'art. 1 ha stabilito che la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, facendo salvi i comportamenti adottati in conformità all'art. 1, comma 138, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto-**(23 maggio 2026)** -, mentre per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

Dopo l'art. 7, è stato inserito l'art. 7-bis: - *Disciplina in materia di concordato preventivo biennale* – stabilendo, al comma 3, che per il biennio 2026-2027, il termine per aderire alla proposta di cpb, è differita al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con quello solare.

Con l'art. 8, comma 4-*novies*, è stata previsto, in occasione della 38^ edizione della "America's Cup – Napoli 2027" sin dal suo avvio che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026, in occasione della prima "Regata preliminare Louis Vuitton 38", che le persone giuridiche aventi sede in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'IRES e dall'IRAP per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2027, a

condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le medesime disposizioni si applicano alle stesse condizioni anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

Il successivo **comma 4-decies** prevede che i redditi di lavoro dipendente e assimilati e quelli di lavoro autonomo percepiti nel 2026 e nel 2027 dai soggetti **non** residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipati in relazione all'“America's Cup- Napoli 38”, e direttamente correlate all'evento, **non** concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute d'acconto o d'imposta né ad imposte sostitutive sui redditi. Gli stessi redditi percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono per le medesime annualità alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35% del loro ammontare.

Dopo l'art. 8 è inserito l'**art. 8-bis** che proroga lo sconto delle accise sui carburanti dall'8 aprile al 1° maggio 2026 e con l'**art. 8-quater** sono previste misure urgenti per il sostegno all'internalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici e dalle conseguenze del conflitto.

L'**art. 10-quinquies** introduce la definizione agevolata – rottamazione *quinquies* – anche per le entrate locali affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, previa delibera consiliare dei rispettivi enti, da pubblicare sul proprio sito entro la fine del mese di giugno 2026. Le entrate che, invece, i Comuni incassano tramite concessionari privati potranno essere oggetto di sanatorie autonome disciplinate in proprio dai Comuni stessi.

La rottamazione *quinquies* delle entrate locali, la cui riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'anno 2000 fino a tutto il 2023, ha regole analoghe a quelle della definizione delle entrate statali con ritardi tollerati di cinque giorni per tutte le rate ad eccezione della prima e dell'ultima, con la sola differenza delle scadenze che sono ovviamente diverse.

Potranno essere oggetto di rottamazione i tributi locali, quali l'IMU, la TARI, la tassa di occupazione di suolo pubblico e altri tributi, con integrale stralcio delle sanzioni accessorie e degli interessi di mora. Sarà sufficiente pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Per quanto riguarda le multe riferite al Codice della Strada sono sanabili pienamente, sanzioni comprese, soltanto le multe in contravvenzione al Codice della Strada stesso comminate dalle **Prefetture**, mentre per quelle comminate dai Vigili Urbani **non** è prevista l'abolizione delle sanzioni, ma solo degli interessi.

Per quanto riguarda il pagamento delle somme rottamate, in linea di massima, salvo diverse delibere dei singoli Comuni, dopo la decisione del Comune di aderire alla rottamazione, che va assunta entro il 30 giugno 2026, l'Ente mette a disposizione l'elenco delle partite interessate entro il **15 settembre 2026**, e tra il **16 settembre** ed il **31 ottobre 2026** potrà essere presentata la domanda per fruire della rottamazione stessa. Entro il **31 dicembre 2026** l'Ente invia i prospetti delle somme dovute, ed entro il **31 gennaio 2027** dovrà essere corrisposta o la rata unica o la prima rata.

Il pagamento potrà essere effettuato in un numero massimo di 54 rate bimestrali – nove anni - con rata minima di 100,00 euro. Le successive scadenze dei pagamenti sono il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre 2026; le stesse scadenze valgono per ciascun anno successivo. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso legale del 3% a decorrere dal 1° febbraio 2027.